

N. di protocollo: 59/FTD

Bari, 7 ottobre '16

Oggetto: ddl su Caporalato – emendamenti Confagricoltura

Egregio Onorevole,

il mondo imprenditoriale agricolo è fortemente preoccupato dei rischi connessi al disegno di legge in tema di caporalato e sfruttamento del lavoro in agricoltura in discussione in questi giorni alla Camera dopo il testo approvato dal Senato

Si vuole modificare il testo dell'art. 603 bis del codice penale introducendo altre norme ipotizzando una nuova disciplina del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro prevedendo che:

“E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con una multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato ...” assunto da chiunque:

- 1) Recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;**
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera , anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1) , sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno”**

“costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) a reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi ...o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato,**
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro , ai periodi di riposo , al riposo settimanale , all'aspettativa obbligatoria alle ferie....”**

In pratica la sola ancorché ripetuta inadempienza agli obblighi di carattere contrattuale sia di tipo retributivo che con riferimento alla organizzazione del lavoro (orario di lavoro, riposi ecc.) determinano la sussistenza della fattispecie penale.

L'imprenditore diventa cioè un delinquente se viola, indipendentemente dall'esistenza di un caporale, i contratti collettivi o la normativa di settore.

Una conseguenza della condanna penale è la confisca obbligatoria ma ancor prima in questi procedimenti **“il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato, qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali ...”**

Detto potere non pare essere una facoltà per il giudice ma un obbligo stante la nota precettiva della norma che non lascia facoltà di valutazione in una circostanza temporale in cui qualsiasi azienda sottoposta a questo tipo di procedimento penale rischia necessariamente di paralizzarsi per le ovvie ripercussioni su banche e fornitori provocando così prima il controllo giudiziario e poi la confisca poi.

Per il reato è previsto inoltre l'**arresto obbligatorio** in ipotesi di flagranza che per la fattispecie potrebbe essere di tipo anche documentale

Il rischio quindi che un 'imprenditore agricolo “sfruttatore” che, ad esempio, non ha fatto godere agli operai il riposo domenicale o ha chiesto straordinario in eccesso è privato dei propri beni, delle macchine agricole cioè del patrimonio aziendale.

Sul predetto DL illustri giuristi hanno già espresso forti perplessità tra cui merita un cenno la posizione del prof. Pietro Ichino, senatore del PD che sul suo sito www.pietroichino.it afferma:

“..... il terzo comma dell'articolo indica alcuni contenuti ulteriori del comportamento illecito, destinati a rendere la definizione un po' più stringente: “reiterata corresponsione di retribuzione inferiore agli standard collettivi”, “reiterata violazione dei limiti di orario di lavoro giornaliero o settimanale”, “violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro”, “sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o condizioni alloggiative degradanti”. Senonché questi elementi definitori della nozione di sfruttamento sono indicati nella norma non come tratti essenziali, cioè necessari – cumulativamente o alternativamente tra loro – affinché si configuri il reato, bensì come “indici”, cioè come elementi descrittivi, la cui presenza nel caso concreto può contribuire al configurarsi del reato, ma non è indispensabile.

In termini più tecnici: il legislatore qui rinuncia a definire la fattispecie-reato enunciandone con precisione il concetto e affidando al giudice il compito di “assumere” secondo il metodo sillogistico la fattispecie concreta nella nozione astratta; e sceglie invece di affidare al giudice una valutazione tipologica, fondata – cioè – sulla presenza in misura sufficiente nel caso concreto di alcuni almeno degli indici, ovvero degli elementi descrittivi del reato, nessuno dei quali ha carattere di essenzialità.

*Questa tecnica definitiva della fattispecie lascia evidentemente al giudice un'ampia discrezionalità nella valutazione circa il peso da attribuire, caso per caso, alla presenza o assenza di uno o più degli indici previsti dal legislatore come "tipici" della fattispecie; con la conseguente **incertezza circa i confini della fattispecie** stessa, che appare poco compatibile con i principi generali del diritto penale...." tratto dal sito www.pietroichino.it*

In conclusione sembra proprio che per le aziende agricole il carcere e l'esproprio con confisca siano la conseguenza di questa assurdo disegno di legge.

Confagricoltura si sta impegnando affinché' il mondo agricolo non subisca simili mortificazioni avvertendo anche gli altri settori atteso che **il disegno di legge ha una portata estesa anche a tutte le aziende anche non agricole.**

Si chiede pertanto ai Parlamentari del nostro territorio di adoperarsi affinché nei prossimi iter legislativi il DL possa essere emendato.

Si allegano gli atti parlamentari utili alla verifica di quanto sopra con gli emendamenti che Confagricoltura nazionale sta proponendo.



Donato Rossi
Presidente